

Pubblicato il 27/07/2023

N. 12756/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07235/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7235 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.G.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia s.p.a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento/comunicazione di decadenza/diniego del 7 marzo 2023, notificato nello stesso giorno via pec, con cui veniva rigettata la domanda del 7 novembre 2022 presentata dalla ricorrente per l'ammissione alle agevolazioni previste nell'ambito degli *“Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”*;

2) dell'allegato n° 3 per la misura B.1.3-c all'Ordinanza n° 25 del 30 giugno 2022 recante disposizioni generali nella parte in cui non estende anche alla valutazione istruttoria delle procedure non a sportello la previsione – solo a queste ultime applicabile – di cui all'art. 14, commi 5° e 6°, e nella parte in cui non estende alla prima fase istruttoria, quella relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, la disposizione di cui all'art. 14 comma 5° medesimo Allegato n° 3 relativo alla facoltà, per la P.A. di richiedere, in ogni fase della istruttoria, integrazioni o chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti ovvero comunque nella misura in cui dovesse essere intesa legittimare il provvedimento di diniego impugnato;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, collegato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.G.M. s.r.l. il 4 luglio 2023:

dell'ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023 Presidenza Consiglio dei Ministri e relativi allegati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia s.p.a., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Marianna Scali;

Premesso che parte ricorrente è stata esclusa dalla presente procedura con la motivazione che il sig. -OMISSIS-, in qualità di componente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato di non avere alcun carico pendente, laddove, invece, nei suoi confronti pendono procedimenti per reati contro la persona;

Richiamato il contenuto dell'articolo 4, comma 2 del bando, il quale prevede quanto segue:

“sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, od altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni, previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative”;

Rilevato che né la richiamata disposizione né altra previsione della *lex specialis* considerano la pendenza di procedimenti per reati contro la

persona ostativi alla concessione del beneficio;

Precisato, inoltre, che non possono trovare applicazione nel caso di specie le cause di decadenza per false dichiarazioni indicate dall'articolo 20, comma 1, del bando e dall'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in quanto la sanzione prevista dalle invocate disposizioni opera solo nei casi in cui la falsa dichiarazione riguardi elementi idonei a condizionare la concessione del beneficio; nel caso di specie, viceversa, l'assenza di carichi per reati contro la persona non è considerata dal bando ostativa alla concessione del beneficio (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI sez. 6 luglio 2020, n. 4303: «*Il chiamato art. 75 si riferisce ai “benefici ... conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*, sicchè, per l'applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimento dell'amministrazione, sicchè la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso (Cons. Stato, V, 1° agosto 2016, n. 3446; VI, n. 5761/2019, cit.)»);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia assistito dal prescritto requisito di *fumus boni iuris* in relazione alla dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;

Ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che avuto riguardo ai principi di efficienza e del buon andamento della p.a., nonché all'esigenza di una tempestiva programmazione degli investimenti da parte di tutti i richiedenti il beneficio, sia preferibile avere un quadro certo, sin da subito, degli aventi diritto alla misura; ciò anche al fine di evitare il

rischio che l'Amministrazione debba rivalutare le istanze ammissibili, in procinto di erogazione dei fondi, per l'ipotesi di un eventuale accoglimento nel merito del ricorso;

Considerato, pertanto, alla luce di quanto appena evidenziato, che l'accoglimento dell'istanza cautelare non pregiudichi il preminente interesse nazionale alla realizzazione di opere finanziate con risorse del PNRR ai sensi dell'articolo 125, co. 2, cod. proc. amm.;

Precisato, in particolare, che il riesame della domanda di finanziamento in discussione, da parte dell'Amministrazione, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore;

Preso ulteriormente atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con dichiarazione resa a verbale dell'odierna camera di consiglio, di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che: *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a). -pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Invitalia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, Invitalia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che Invitalia:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore di Invitalia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, inoltre, di dover fissare l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 31 gennaio 2024;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di lite della presente fase in ragione della peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini di cui in motivazione;
- accoglie la richiesta di notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- fissa l'udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso al 31 gennaio 2024;
- compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte privata nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il suo coinvolgimento in procedimenti penali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti

interessati nei termini indicati.